



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

CONSEIL DE LA VALLEE

**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE**

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

# INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA  
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE  
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 166  
4/2012**

*Infoleg n.4*

**A cura di ANNY FONTANAZZI**

*Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.*

*Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:*

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d’Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

*Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.*

*Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.*

*Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.*

*Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla*

*Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione*

*via Piave, n. 1 - 11100 Aosta*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tel. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

*Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.*

*La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:*

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

*La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.*

*La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.*

*La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.*

*Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la*

*Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation*

*1, rue Piave - 11100 Aoste*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tél. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

## PARTE I

# LEGISLAZIONE

### AFFARI ISTITUZIONALI

#### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

##### *Valle d'Aosta*

L.R. 27 marzo 2012, n. 7

**ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26 (ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1991, N. 85).**

B.U. n. 15 del 3 aprile 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/15-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/15-2012-1.pdf#Page=1)

##### *Emilia-Romagna*

L.R. 30 marzo 2012, n. 1

**ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE.**

B.U. n. 55 del 30 marzo 2012

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=b7738f067592890319e328bd123fa92d>

## AFFARI GENERALI

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 27 marzo 2012, n. 8

**ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014 AGLI OBIETTIVI COMPLESSI DI POLITICA ECONOMICA E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.**

B.U. n. 16 del 10 aprile 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=1)

#### *Campania*

L.R. 16 aprile 2012, n. 7

**NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.**

B.U. n. 26 del 23 aprile 2012

[http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM\\_PORTALE\\_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig\\_1502.pdf](http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1502.pdf)

#### *Sicilia*

L.R. 11 aprile 2012, n. 24

**LAVORI IN ECONOMIA NEL SETTORE FORESTALE.**

Gazz. Uff. n. 15 del 13 aprile 2012

<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-15o1/g12-15o1.pdf>

## *Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta*

D.L. n. 190 presentato il 30 aprile 2012

**APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.**

Giunta regionale

D.L. n. 191 presentato il 30 aprile 2012

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012-2014.**

Giunta regionale

## *Atti normativi ed amministrativi statali*

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO.**

Supplemento a G.U. n. 82 del 6 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-06&task=dettaglio&numgu=82&redaz=012G0056&tmstp=1335257395682>

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4 APRILE 2012, N. 35 RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO.».**

Supplemento a G.U. n. 82 del 6 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-06&task=dettaglio&numgu=82&redaz=12A04078&tmstp=1335262621235>

**LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1  
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELLA CARTA  
COSTITUZIONALE.**

G.U. n. 95 del 23 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-23&task=dettaglio&numgu=95&redaz=012G0064&tmstp=1335513791620>

LEGGE 26 aprile 2012, n. 44

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2  
MARZO 2012, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO  
DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO.**

Supplemento a G.U. n. 99 del 28 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=012G0068&tmstp=1335792343642>

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 COORDINATO CON LA  
LEGGE DI CONVERSIONE 26 APRILE 2012, N. 44, RECANTE: «DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI  
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI  
ACCERTAMENTO.».**

Supplemento a G.U. n. 99 del 28 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=12A04974&tmstp=1335792343643>

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETO 12 gennaio 2012

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 4 E 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 AGOSTO 2011, CONCERNENTE L'UTILIZZO  
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.**

G.U. n. 85 dell'11 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=12A04056&tmstp=1335262720481>



DECRETO 23 marzo 2012

**LIMITE MASSIMO RETRIBUTIVO PER EMOLUMENTI O RETRIBUZIONI  
NELL'AMBITO DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO CON LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI.**

G.U. n. 89 del 16 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-16&task=dettaglio&numgu=89&redaz=12A04297&tmstp=1335262794539>

## *Progetti di legge statali*

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 3186 presentato il 7 marzo 2012

**RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA DI PACE.**

Achille Serra, Teresa Armato, Franca Biondelli, Anna Maria Carloni, Gianpiero D'Alia, Vincenzo De Luca, **Antonio Fosson (aggiunge firma in data 26 aprile 2012)**, Vincenzo Galioto, Manuela Granaiola, Claudio Gustavino, Manfred Pinzger, Luciana Sbarbati, Gian Piero Scanu

<http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/38072.htm>

## ASSETTO DEL TERRITORIO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 27 marzo 2012, n. 9

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1982, N. 12 (PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA E PER LA SPERIMENTAZIONE AGRICOLA E CONTRIBUTO REGIONALE ALLA FONDAZIONE MEDESIMA).**

B.U. n. 16 del 10 aprile 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=12](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=12)

#### *Lazio*

L.R. 28 marzo 2012, n. 1

**DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1995, N. 2 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ARSIAL) E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

B.U. n. 14 del 14 aprile 2012

<http://burl.ipzs.it/atto/letturaSingolePaginePdfDaLink?prefissoFile=/guffpdf/BURL1/2012/04/14&pagina=6&pagine=6-12>

## *Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta*

D.L. n. 188 presentato il 17 aprile 2012

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, N. 64 (NORME PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA).**

Giunta regionale

D.L. n. 189 presentato il 20 aprile 2012

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA), E DI ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.**

Giunta regionale

## *Atti normativi ed amministrativi statali*

*Presidente della Repubblica*

DECRETO del 27 gennaio 2012, n. 43

**REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.**

G.U. n. 93 del 20 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-20&task=dettaglio&numgu=93&redaz=012G0063&tmstp=1335262915267>

## SVILUPPO ECONOMICO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Lombardia*

L.R. 4 aprile 2012, n. 6

**DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI.**

B.U. n. 14 del 6 aprile 2012

[http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp\\_coll=lr002012040400006&view=showdoc&iddoc=lr002012040400006&selnode=lr002012040400006](http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012040400006&view=showdoc&iddoc=lr002012040400006&selnode=lr002012040400006)

## SERVIZI SOCIALI

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 27 marzo 2012, n. 10

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2009, N. 8 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO).**

B.U. n. 16 del 10 aprile 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=15](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=15)

L.R. 27 marzo 2012, n. 11

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2011, N. 11 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA TRASFERITE ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 192 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE RECANTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA)).**

B.U. n. 16 del 10 aprile 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=16](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/16-2012-1.pdf#Page=16)

#### *Campania*

L.R. 30 marzo 2012, n. 6

**RICONOSCIMENTO DELLA DIETA MEDITERRANEA.**

B.U. n. 22 del 10 aprile 2012

[http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM\\_PORTALE\\_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig\\_1482.pdf](http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1482.pdf)

## *Friuli-Venezia Giulia*

L.R. 12 aprile 2012, n. 7

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, DI PIERCING E DELLE PRATICHE CORRELATE.**

B.U. n. 16 del 18 aprile 2012

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=7&fx=lex#>

L.R. 12 aprile 2012, n. 8

**NORME IN MATERIA DI TERAPIE E ATTIVITÀ ASSISTITE CON GLI ANIMALI (PET THERAPY).**

B.U. n. 16 del 18 aprile 2012

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=8&fx=lex>

## *Marche*

L.R. 2 aprile 2012, n. 5

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO.**

B.U. n. 35 del 12 aprile 2012

<http://213.26.167.158/bur/12/35.1204/leggi/1.html>

## *Piemonte*

L.R. 11 aprile 2012, n. 4

**DISCIPLINA DEI REGISTRI REGIONALI DI RILEVANTE INTERESSE SANITARIO.**

B.U. n. 16 del 19 aprile 2012

[http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/16/attach/1201204\\_sanita.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/16/attach/1201204_sanita.pdf)

## *Trentino-Alto Adige: Trento*

L.P. 28 marzo 2012, n. 4

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.**

B.U. Trentino-Alto Adige 3 aprile 2012, n. 14.

<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2012/14/BO/BO14120179254.pdf>

## PARTE II

# GIURISPRUDENZA

### *Corte Costituzionale*

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012, n. 38.

**Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 febbraio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).**

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11.

- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 17.

- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del



predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis.

- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata indebita interferenza della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata con norme statutarie - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3.

- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province - Previsione che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di

natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nell'ambito di principi individuati dalla normativa statale, per la privazione di qualsiasi margine di discrezionalità della regione in ordine all'an e al quomodo di un'eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive indicati dalla norma impugnata - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 22.

- Costituzione, artt. 117, comma 3, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f).

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresì, che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Previsione, altresì, che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la Regione.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.

- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, art 8.

Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 3 febbraio 2012, dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLS69T19C352X; pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370,

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia»), come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48.

## F a t t o

1. Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state introdotte misure urgenti volte ad assicurare la crescita economica, lo sviluppo, la competitività e la stabilità finanziaria del nostro Paese. Tale atto normativo ha riguardato, principalmente, la materia pensionistica, la tassazione sugli immobili e l'aumento dell'IVA, oltre ad aver previsto molteplici interventi di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni e di lotta all'evasione.

2. Il citato d.-l. n. 201 del 2011, c.d. decreto «Salva Italia» reca, altresì, diverse previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. Si tratta, in particolare, degli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto può essere riassunto come di seguito.

3. Per quanto attiene all'art. 13, comma 11, esso riserva allo Stato una quota dell'imposta municipale propria e, precisamente, quella parte di quota di imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»), sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La medesima disposizione prevede, inoltre, che le detrazioni di cui all'art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

4. Con riferimento all'articolo 13, comma 17, tale previsione stabilisce che con le procedure di cui all'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42 («Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»), le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le

Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

5. Analogamente, l'art. 14, comma 13-bis, del decreto oggetto di giudizio, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le procedure di cui al citato art. 27, l. n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso decreto-legge. Il medesimo comma 13-bis aggiunge, poi, che nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del 2009, per le predette Regioni e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

6. Dal canto suo, l'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto le Regioni ad autonomia speciale e gli enti locali adeguano - con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza - i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

A tale riguardo preme precisare che l'atto normativo da ultimo citato e' stato già impugnato dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc. Corte con ricorso notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 22 settembre 2010.

7. L'art. 23, comma 22, dispone, poi, che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, deve essere a titolo esclusivamente onorifico, non potendo dar luogo ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Il divieto in questione non opera per i Comuni «di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni»,

ovvero per i Comuni con piu' di 250.000 abitanti, la cui popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti.

8. Quanto all'art. 28, comma 3, esso stabilisce che con le procedure di cui al piu' volte citato art. 27, legge n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un ulteriore concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui, rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 («Legge di stabilita' 2012»), aggiuntivi rispetto a quelli definiti con l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 78/2010. E' stato altresì previsto che, sempre a decorrere dall'anno 2012 e con le medesime procedure, le Regioni ad autonomia speciale assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

9. Per quanto riguarda, infine, l'art. 48, del d.l. n. 201 del 2011, tale disposizione prevede, al comma 1, che: «le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione».

Con l'art. 48, comma 1-bis, e' stato stabilito, inoltre, che «firme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano».

10. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23,

comma 22; 28, comma 3, e 48, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in quanto illegittimi alla luce dei seguenti motivi di

## D i r i t t o

I. Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazione nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria garantita in capo alla Valle d'Aosta dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e di ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 cost.

L'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, oggetto del presente ricorso, è illegittimo in quanto viola l'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Regione Valle d'Aosta.

La disposizione statale, come anticipato in narrativa, ha riservato all'Erario una quota dell'imposta municipale propria e, più precisamente, quella parte di quota di imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale») sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali. L'IRPEF, tuttavia, stando a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, legge n. 690 del 1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), come recentemente modificato dal d.lgs. n. 12 del 2011 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione»), è imposta interamente devoluta alla Regione ricorrente.

Risulta di tutta evidenza, pertanto, l'incostituzionalità della disciplina recata dal citato art. 13, comma 11, per violazione degli artt. 48-bis e 50, dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale n. 4/1948, nonché delle relative norme di attuazione di cui alla richiamata legge n. 690/1981 e successive modificazioni, le quali concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Valle.

Infatti, la riserva all'Erario, per come prevista e disciplinata dalla disposizione impugnata, finisce per determinare un'alterazione unilaterale

dell'assetto finanziario regionale, a prescindere dal rispetto delle particolari condizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalla normativa di attuazione più sopra menzionati. Valgono in proposito le seguenti considerazioni. La norma statutaria di cui all'art. 48-bis, disciplina, com'è noto, il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto, attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire un ordinamento finanziario della Regione.

In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta») ha poi statuito, all'art. 1, che «Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [...] nonché l'ordinamento finanziario della Regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale».

Dal quadro normativo fin qui richiamato può dedursi - come affermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle.

Illegittima deve dunque ritenersi ogni previsione legislativa statale, quale quella di cui si discute, tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

L'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, è viziato, dunque, poiché nel prevedere una riserva all'Erario di una quota di imposta interamente devoluta alla Valle, nonché le relative addizionali, si propone di incidere



sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. In particolare, risulta violato l'art. 8 della legge n. 690/1981, disposizione che non è stata peraltro modificata dal recente decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12, che ha introdotto «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione», ed è pertanto tuttora vigente.

Dalla lettura del citato art. 8 della legge n. 690/1981 può agevolmente desumersi che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, è stata prevista una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalità di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione. Infatti, l'art. 8, comma 2, della legge n. 690/1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia (già Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con il Presidente della Regione.

L'art. 13, comma 11, oggetto di censura, si pone quindi in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, atteso che la riserva all'Erario dal medesimo prevista è disposta unilateralmente, a prescindere dal rispetto del principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana, con conseguente lesione dell'art. 8 della legge n. 690/1981 e, quindi, dell'autonomia finanziaria regionale.

A tale riguardo è appena il caso di evidenziare che codesta Ecc.ma Corte, pur avendo talvolta autorizzato il legislatore ordinario ad adottare misure restrittive dell'autonomia finanziaria regionale al fine di far fronte ad esigenze straordinarie e urgenti imposte dal riequilibrio della finanza pubblica, ha tuttavia ritenuto, con riferimento alle Autonomie speciali, che lo Statuto e le norme di attuazione sono le uniche fonti competenti a dettare modifiche e integrazioni riguardanti la misura della rispettiva autonomia finanziaria (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Per le stesse motivazioni di cui si è più sopra detto, va infine rilevato come la disposizione

censurata si traduca altresì in una evidente violazione del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, il quale, come noto, è ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003).

L'art. 13, comma 11, infatti, non contemplando alcuna forma di intervento regionale nella definizione dell'ammontare della quota oggetto di riserva all'Erario statale, si mostra del tutto inidoneo ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo che deve permeare, come rilevato da codesta Ecc.ma Corte con la già richiamata sentenza n. 133 del 2010, la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

Si insiste, pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, affinché l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, giacché incide indebitamente sull'ordinamento finanziario della Regione ricorrente senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, in violazione degli artt. 48-bis, 50, comma 5, dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e segnatamente dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonché del principio di leale collaborazione.

II. Illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa garantita in capo alla Valle d'Aosta dall'art. 117, comma 3, cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, nonché per violazione degli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48 bis e 50, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e della normativa di attuazione di cui alla legge n. 690 del 1981. Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 cost.

Per quanto concerne gli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, anche tali disposizioni si mostrano costituzionalmente illegittime in quanto lesive dell'autonomia finanziaria riconosciuta e garantita in capo alla Regione ricorrente tanto dalla Costituzione quanto dallo Statuto speciale.

Come accennato in precedenza, l'art. 13, comma 17, prevede l'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior

gettito percepito dai Comuni ricadenti nel territorio valdostano relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011.

Quanto all'art. 14, comma 13-bis, esso dispone che le Autonomie speciali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso decreto-legge.

Entrambe le disposizioni aggiungono, infine, che nelle more dell'emanazione della normativa di attuazione di cui all'art. 27, della l. 42 del 2009, e' accantonato, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, un importo pari al maggior gettito derivante dalle imposte di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Ebbene, dalla semplice lettura delle richiamate previsioni appare di tutta evidenza come il legislatore statale abbia definito, unilateralmente e senza previo accordo alcuno con la Valle d'Aosta, una riduzione delle quote di compartecipazione della Regione ai tributi erariali.

Tuttavia, come noto, le modalita' di compartecipazione regionale ai tributi dell'Erario sono disciplinate, per quanto attiene alla Valle, dalla normativa di attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della già citata l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, patentemente lesi per effetto delle norme impugnate. La legge n. 690, infatti, lungi dal poter essere modificata con legge ordinaria, rientra nel novero delle norme modificabili con il particolare procedimento previsto dall'art. 48 bis dello Statuto speciale valdostano. A tale riguardo giova ribadire, anche in questa sede, che il d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto, prevede, all'art. 1, che «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690, possa essere modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del medesimo statuto speciale».

Il particolare procedimento di modifica della legge n. 690 del 1981 si giustifica, altresì, tenuto conto della previsione di cui all'art. 50, comma 5, del medesimo Statuto speciale, in base alla quale la disciplina dell'ordinamento finanziario valdostano deve essere introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta Regionale.

Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto evidente che le norme recate dagli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. oggetto del presente giudizio, proponendosi di incidere sull'ordinamento finanziario regionale in maniera unilaterale, violano apertamente le richiamate previsioni statutarie e vanificano le speciali garanzie partecipative dalle medesime previste.

Del resto, e' giurisprudenza ormai consolidata di codesta Ecc.ma Corte quella secondo cui: «la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata) sia separata e riservata, rispetto a quella esercitabile - in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost. - dalle ordinarie leggi della Repubblica» (C. Cost., sent. n. 180 del 1980) e che, pertanto, le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (C. Cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975).

Parimenti lesa risulta, inoltre, il principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma 3, Cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001, e a tutela, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, della particolare autonomia finanziaria attribuita alla Regione ricorrente dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, nonche' dalla normativa di attuazione.

Sotto ulteriore profilo si rileva, poi, che la lesione delle sfere di attribuzione garantite in capo alla Valle risulta tanto piu' evidente ove si consideri che il predetto accantonamento in favore dello Stato opera in maniera immediata e senza alcun limite temporale.

Scendendo nel dettaglio, gli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.-l. n. 201 del 2011, prevedono, con riferimento alle Autonomie speciali, che l'accantonamento operi soltanto «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega.

Sul punto e' opportuno precisare che l'art. 27, della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, ha riservato alla normativa di attuazione degli Statuti speciali e al «Tavolo» politico di confronto tra Governo e singola Regione ad autonomia speciale, il compito di stabilire un equilibrio tra le norme fondamentali della legge delega e le peculiarita' di ciascun Ente autonomo. Alla

stessa normativa di attuazione e' stata riconosciuta la competenza di stabilire criteri e modalita' del concorso delle Regioni a Statuto speciale al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta', al patto di stabilita' interno e agli obblighi comunitari, nonche' il compito di disciplinare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa regionale.

E' chiaro, dunque, che la finalita' di cui al citato art. 27, 1. n. 42 del 2009, e' quella di garantire un coinvolgimento diretto delle Autonomie speciali e, quindi, della Valle, in tutti i processi decisionali sottesi all'attuazione del federalismo fiscale e alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni Statuto speciale.

Ora, sebbene le norme in questa sede impugnate prevedano, a garanzia dell'autonomia finanziaria delle Autonomie speciali, che l'accantonamento del maggior gettito in favore dello Stato sia limitato nel tempo e operi solo «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega, di cui si e' appena detto, non puo' non rilevarsi come la portata garantistica di tali disposizioni sia meramente apparente, sol che si consideri che il successivo art. 28, comma 4, del d.-l. 201/2011, ha abrogato il termine di legge per l'adozione della normativa di attuazione.

Con la conseguenza che l'accantonamento previsto dai censurati articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.-l. n. 201 del 2011 - i quali si traducono, in ultima analisi, in norme in bianco del tutto inidonee a garantire la sfera di autonomia della Regione ricorrente - anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare immediatamente e illimitatamente nel tempo.

Si insiste, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 17, e comma 13-bis, dell'atto normativo in questa sede impugnato.

III. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011.

L'art. 22, comma 3, oggetto di sindacato, dispone quanto segue: «Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto».

Ora, dal momento che la disposizione impugnata opera un rinvio espresso all'art. 6, comma 5, del d.-l. n. 78 del 2010, e che tale ultima previsione è già stata impugnata dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con ricorso notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 22 settembre 2010, con il presente ricorso la Regione impugna l'art. 22, comma 3, del d.-l. n. 2012 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili già fatti valere con riferimento al d.-l. n. 78 del 2010, come convertito dalla l. n. 122/2010.

In questa sede sia sufficiente evidenziare che per effetto del rinvio al citato art. 6, comma 5, d.-l. n. 78 del 2010, la norma statale censurata finisce per incidere in maniera indebita sulla competenza regionale della Valle in materia di finanza regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, nonché sulla competenza concorrente di cui la medesima gode in materia di coordinamento della finanza pubblica, con evidente violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), e 4, dello Statuto speciale, nonché del combinato disposto degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, 1. cost. n. 3 del 2001.

IV. Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della valle e dei suoi enti locali, tutelata dagli articoli 2, comma 1, lett. b), 3, comma 1, lett. f), e 4 dello statuto speciale, e per violazione delle relative norme di attuazione, nonché del combinato disposto di cui agli articoli 117, comma 3, 119 cost. e 10, l. cost. n. 3/2001.

L'art. 23, rubricato «Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEI, delle Autorità indipendenti e delle Province», dispone, al comma 22, che: «La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza [...]».

Ebbene, la richiamata previsione statale - la quale introduce un divieto assoluto di corresponsione, sotto qualsivoglia forma, di emolumenti in favore dei titolari di cariche, uffici o organi di natura elettiva di enti territoriali non previsti dalla Costituzione - risulta illegittima poiché lesiva delle attribuzioni statutarie e costituzionali della Regione ricorrente.

Per effetto della stessa, infatti, risulta violato l'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto speciale valdostano, il quale riserva alla Regione ricorrente la potestà

di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali».

La norma statutaria, letta alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., qualifica la competenza normativa della Valle d'Aosta in subjecta materia non piu' come meramente

suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato. Quest'ultimo deve, dunque, limitarsi alla individuazione di tali principi.

Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore ordinario non ha arrestato la propria competenza all'adozione di disposizioni di principio, ma ha imposto alla ricorrente, di converso, il rispetto di una misura di contenimento della spesa pubblica estremamente dettagliata. Siffatta misura produce, quale effetto diretto, quello di privare radicalmente la Regione sia del potere di svolgere qualsivoglia valutazione in ordine all'an e al quomodo di una eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive indicati dalla nonna, sia di adattare la previsione statale alle condizioni regionali.

E' evidente, pertanto, la lesione del citato art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto, atteso che la norma impugnata non lascia alla Valle alcuna possibilita' di desumere i principi cui ispirare o adeguare la propria produzione legislativa in materia.

Per le stesse motivazione di cui sopra risulta violato, inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. b), dello Statuto, atteso che la disposizione statale e' tale da incidere indebitamente, comprimendola del tutto, sulla competenza legislativa primaria della Valle in materia di «ordinamento degli enti locali», nonche' l'art. 4, dello Statuto, che attribuisce alla Regione ricorrente il potere di esercitare, negli ambiti materiali di cui si e' appena detto, le corrispondenti funzioni amministrative.

Parimenti lesa risulta, poi, il combinato disposto degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost., resi applicabili alla Valle, come noto, in virtu' della clausola di cui all'art. 10, l. cost. n. 3/2001.

Come piu' volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, le citate disposizioni costituzionali impongono che la competenza dello Stato si limiti unicamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, risultando illegittime le norme statali, quali quella oggetto di sindacato, che superano indebitamente tale soglia.

Ed infatti, le previsioni che fissano - esattamente al pari di quella all'esame - vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli

enti locali, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. agli enti territoriali (Corte cost., sent. n. 417/2005; in termini analoghi, cfr. sent. n. 36 del 2004; sent. n. 376 del 2003; sent. n. 390 del 2004). La legge dello Stato, infatti, può legittimamente stabilire soltanto un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa» (sent. n. 36 del 2004), ma non può legittimamente spingersi, come è accaduto nel presente caso, a determinare la singola voce di spesa destinataria della misura di contenimento (cfr., altresì, Corte cost., sent. n. 159/2008).

Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, nella declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata.

V. Illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione del principio di leale collaborazione e conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e so dello statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981); nonché per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost. L'art. 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, stabilisce quanto segue: «Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio». La medesima disposizione aggiunge, infine, che sino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al più volte citato art. 27, 1. n. 42 del 2009, «l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

Al pari delle disposizioni esaminate nei paragrafi precedenti, anche quella appena richiamata presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale, atteso che la stessa ha definito - unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con gli enti territoriali interessati - la misura puntuale



delle entita' finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della l. n. 183/2011 e del d.-l. n. 78/2010, oltre ad aver stabilito, senza alcun criterio di proporzionalita', il riparto del concorso alla finanza pubblica gravante sui Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale.

Il citato art. 28, comma 3, si mostra, pertanto, manifestamente illegittimo per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 120 e 5 Cost., tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma terzo, Cost. e 10 della l. cost. 3/2001.

Tale violazione si riflette direttamente sulla lesione della particolare autonomia finanziaria, sia regionale che locale, di cui la Valle d'Aosta gode, come in precedenza rilevato, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione (l. n. 690 del 1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte, del resto, che «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e' «espressione» della particolare autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004).

Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non vi e' traccia nella disposizione impugnata, la quale deve ritenersi, dunque, costituzionalmente illegittima sotto i profili piu' sopra esposti.

Fermo restando quanto sin qui rilevato, la norma di cui si discute si pone in contrasto, peraltro, anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., comportando, ancora una volta, una illegittima compressione dell'autonomia finanziaria della Valle. Il legislatore ordinario, infatti, ha individuato la misura puntuale del contributo dovuto dalla Regione Valle d'Aosta e dai Comuni valdostani nell'ambito del concorso alla manovra pubblica, a prescindere dalla necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla cui base detta individuazione e' stata fatta. La suddetta lesione delle prerogative regionali appare, poi, tanto piu' evidente ove si consideri che la misura complessiva dell'entita' finanziaria individuata dalla previsione statale,

e' immediatamente accantonata dallo Stato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia speciale nel triennio 2007-2009, «a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

E' evidente, sotto quest'ultimo profilo, che la norma oggetto di censura finisce per imporre una riduzione delle quote di compartecipazione della Valle ai tributi dell'Erario.

Tuttavia, come gia' fatto notare, la disciplina relativa alle modalita' di compartecipazione regionale ai tributi erariali e' riservata, per quanto attiene alla Regione ricorrente, alla normativa di attuazione e, segnatamente, agli articoli da 2 a 7 della gia' citata l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, lesi per effetto dell'intervento normativo statale.

Sul punto sia consentito rinviare ai rilievi svolti alle pagine 14, 15 e 16 del presente ricorso.

In argomento occorre evidenziare, infine, che l'incostituzionalita' della disciplina statale e' ancor piu' manifesta se si tiene conto che il predetto accantonamento e' stato disposto in favore dello Stato in via immediata e senza alcuna limitazione temporale. Lo stesso, infatti, opera, per espressa previsione di legge, «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l. n. 42 del 2009.

Tuttavia, dal momento che, come gia' rilevato, l'art. 28, comma 4, del d.l. 201/2011, ha abrogato il termine di trenta mesi (decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. 42/2009) previsto ai fini dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27 della medesima l. 42/2009, l'accantonamento di cui alla norma impugnata finisce per essere, in maniera del tutto illegittima, temporalmente illimitato.

VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 48, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa garantita in capo alla Valle d'Aosta dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e di ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' dei principi di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120, cost.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina introdotta dall'art. 48, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, risulta anch'essa costituzionalmente illegittima in quanto lesiva dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione ricorrente.

Per effetto del citato art. 48, infatti, e' stata prevista una riserva generale all'Erario, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto «Salva Italia», il cui ammontare e' unilateralmente definito con decreto ministeriale.

Siffatta disciplina, in base a quanto disposto dall'art. 48, comma 1-bis, trova applicazione anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, seppur con alcune limitazioni che, come vedremo, si mostrano del tutto inidonee ad escludere la violazione delle attribuzioni regionali.

Poste tali premesse, va rilevato che la riserva all'Erario, cosi' come disciplinata dal combinato disposto dell'art. 49, commi 1 e 1-bis, non soddisfa affatto le condizioni stabilite dalla normativa di attuazione statutaria della Valle d'Aosta in materia di rapporti finanziari con lo Stato, a altera unilateralmente l'assetto finanziario della Regione, ledendo, in particolare, l'art. 8, l. n. 690/1981.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, come evidenziato in precedenza, in sede di attuazione dello Statuto valdostano e' stata prevista, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione. Infatti, come gia' ricordato, l'art. 8, comma 2, l. n. 690/1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia d'intesa con il Presidente della Regione.

L'art. 48, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011, si pone quindi in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, poiche' introduce una riserva in favore dell'Erario esorbitante rispetto alla previsione di cui al citato art. 8, nonche' in violazione delle norme procedimentali a tutela del principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei suddetti rapporti finanziari.

Cio' che determina, sotto concorrente profilo, anche la lesione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 Cost..

Ne' si dica, sempre sul punto, che i lamentati vizi di illegittimita' costituzionale sarebbero esclusi in forza di quanto previsto dall'art. 48,

comma 1-bis, dell'atto normativo impugnato, in base al quale: «Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano». Infatti, l'aver escluso dall'ambito di operatività delle procedure di cui all'art. 27, l. n. 42 del 2009 - le quali contemplano, come noto, l'adozione di apposite norme di attuazione - la regolamentazione degli effetti derivanti dall'applicazione degli articoli 13, 14, 28 e 48, comma 1, del decreto «Salva Italia», non fa che confermare l'ampiezza, la genericità e la lesività della riserva all'Erario disposta dallo Stato, nonché la volontà di quest'ultimo di incidere in via unilaterale sui rapporti finanziari con le Autonomie speciali. Con conseguente, manifesta, lesione dell'autonomia finanziaria valdostana e delle norme statutarie su cui la medesima si fonda. Il riferimento è, più in particolare, ai più volte richiamati articoli 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, dello Statuto, che risultano apertamente lesi dalla disciplina statale impugnata, la quale determina indebite riduzioni della disponibilità finanziaria regionale tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa della Valle d'Aosta.

P. Q. M.

Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia»), come convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, per contrarietà a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis, e 50, dello Statuto valdostano, approvato con 1. cost. n. 4/1948, delle relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui alla l. n. 690 del 1981, nonché per violazione dell'articolo 117, comma 3 e 4, 118, e 119 Cost., in combinato

disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001, e per lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza e leale collaborazione, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte.

Si deposita, unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente documentazione: 1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 203 del 3 febbraio 2012.

Roma, 22 febbraio 2012

Avv.: Corea

G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 4 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-04&task=dettaglio&numgu=14&redaz=012C0087&tmstp=1335430479911>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012, n. 36.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sia ridotta di tre punti percentuali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della norma statutaria che consente alle Province autonome di modificare aliquote fiscali solo relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita' - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 2, comma 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 73, comma 1-bis; d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 17, commi 1 e 2; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 11-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Obiettivi di finanza pubblica - Previsione che a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei Comuni concorrano le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di Comuni e da altre forme di collaborazione tra Comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 7, comma 4. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria

2012 - Prevista possibilita' per i Comuni di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalita' di applicazione del tributo o della tariffa - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - Esorbitanza dai limiti con cui la legge dello Stato prevede la possibilita' di modificare aliquote fiscali relative a tributi erariali - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art.73, comma 1-bis; d.lgs. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53, in combinato disposto con l'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Istruzione - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Calendario scolastico - Previsto potere della Giunta provinciale di emanare direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni scolastiche - Ricorso del Governo - Denunciata incidenza sul principio generale dell'autonomia scolastica - Esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente provinciale in materia di istruzione elementare e secondaria. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 17, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, primo comma, n. 2; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 4, comma 2. Istruzione - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Soppressione della norma che prevede il rispetto del monte ore annuale per le singole discipline e attivita' obbligatorie nonche' l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio generale dell'autonomia scolastica - Esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente provinciale in materia di istruzione elementare e secondaria - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e in materia di norme generali di istruzione. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, artt. 17, comma 1, e 18, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m) e n), e terzo; d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 17, comma 1; d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 3 e 10; d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, artt. da 4 a 9. Acque e acquedotti - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici - Concessioni - Previsione che non possano avere

ulteriore corso le domande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie, tra l'altro, al buon regime delle acque e del suolo - Ricorso del Governo - Denunciata formulazione vaga e generica della norma attributiva all'amministrazione concedente di un eccessivo margine di discrezionalità - Esorbitanza dai limiti statutari in materia - Violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. l) e s); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5. Acque e acquedotti - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici - Concessioni - Previsione del rinnovo automatico trentennale alla loro scadenza (fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell'esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l'impatto ambientale), ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Denunciata sostanziale riformulazione di norma già impugnata con precedente ricorso (ric. n. 87/2011) - Esorbitanza dai limiti statutari in materia - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della concorrenza, dell'ambiente e dell'ecosistema - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e), l) e s); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Prevista possibilità di cumulo tra incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia e da enti strumentali della stessa - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme statali in materia - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 32, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1. Circolazione stradale - Norme della Provincia di Bolzano - Legge finanziaria 2012 - Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Previsione che la Provincia possa autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere tale

compito - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme statali in materia - Violazione della competenza legislativa esclusiva nelle materie dell'ordine pubblico e sicurezza, dell'ordinamento civile e dell'ambiente. - Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 34. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h), l) ed s); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 80.

G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 4 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-04&task=dettaglio&numgu=14&redaz=012C0085&tmstp=1335430479910>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012, n. 37.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Disposizioni finali e transitorie sull'autonomia del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria - Copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa - Possibilita' che, sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilita', l'Ufficio di Presidenza individui, su proposta del Presidente, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta, unita' di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013 - Ricorso del Governo - Denunciata omissione di procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica - Contrasto con la legislazione statale di principio sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, art. 8, comma 8, aggiuntivo della lettera d-quater) al[l'art. 29,] comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 36. Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione con forma contrattuale diversa, comportante la cessazione del rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni - Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite - Conversione delle stesse in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva di contrattazione collettiva - Contrasto con la previsione contrattuale



riguardante il pagamento sostitutivo delle ferie che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di servizio - Violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, art. 18 [comma 1], sostitutivo dell'art. 8 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 15. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma secondo, lett. l); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolo III; CCNL del comparto Regioni ed Enti locali 6 luglio 1995 (come integrato dal CCNL 5 ottobre 2001), art. 18, commi 9 e 16.

G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 4 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-04&task=dettaglio&numgu=14&redaz=012C0086&tmstp=1335430479911>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2012, n. 42.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Spese per le trasferte del personale dirigente e dipendente della Regione - Autorizzazione dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio e rimborso delle spese relative ove vi sia la necessita' di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non sia possibile utilizzare l'auto di servizio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, "coordinamento della finanza pubblica" - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" - Violazione del principio di eguaglianza, per irragionevole diversita' di trattamento fra dipendenti regionali e statali. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, art. 11, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12.

G.U. Corte Costituzionale n. 15 dell'11 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=15&redaz=012C0091&tmstp=1335430797691>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2012, n. 43.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Commercio - Norme

della Regione Veneto - Orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio - Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una serie di vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali in contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 1. Commercio - Norme della Regione Veneto - Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali - Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata - Ricorso del Governo - Denunciata sospensione della libertà di accesso al mercato determinante una ingiustificata restrizione della concorrenza - Contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Servizi), recepita dall'ordinamento interno, avendo introdotto una limitazione all'accesso ad una attività di servizio non giustificata da motivi imperativi di interesse generale - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 4. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); direttiva 123/2006/CE del 12 dicembre 2006; d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 14.

G.U. Corte Costituzionale n. 15 dell'11 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=15&redaz=012C0092&tmstp=1335430797691>

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 02 marzo 2012, n. 45.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2012 (della Regione Lombardia). Commercio - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione dai limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonché dagli obblighi di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale - Previsione estesa a tutti gli esercizi, indipendentemente dai comuni in cui sono ubicati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata carenza di bilanciamento tra liberalizzazione e motivi imperativi di interesse generale - Conseguente

contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi e con la c.d. Direttiva Bolkenstein - Sostanziale soppressione della potestà legislativa regionale residuale in materia di commercio (esercitata dalla ricorrente con legge regionale n. 6 del 2010) - In subordine: Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, per verificare se la Direttiva su citata osti ad una normativa nazionale che escluda totalmente l'introduzione di limiti alle attività economiche liberalizzate, anche laddove vi siano motivi imperativi di interesse generale. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 1, modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, art. 117, commi primo e quarto; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, artt. 11, comma 1, lett. e), 12, comma 1, 13, comma 1, e 20, comma 1; Corte di giustizia CE, sentenza 20 giugno 1996 C-418/93; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 267. Commercio - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione dai limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonché dagli obblighi di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale - Previsione estesa a tutti gli esercizi, indipendentemente dai comuni in cui sono ubicati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Conseguente soppressione della potestà legislativa regionale residuale in materia di commercio - Incidenza sulla competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio". - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 1, modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo. Commercio - Liberalizzazioni - Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esenzione dai limiti relativi agli orari di apertura e chiusura, nonché dagli obblighi di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale - Previsione estesa a tutti gli esercizi, indipendentemente dai comuni in cui sono ubicati - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata automatica abrogazione della disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali contenuta nella legge regionale n. 6 del 2010 - Svuotamento della possibilità di esercizio della

potesta' regolamentare delle Regioni e, di riflesso, degli enti locali, in materia di commercio. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 1, modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. - Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto.

G.U. Corte Costituzionale n. 15 dell'11 aprile 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-04-11&task=dettaglio&numgu=15&redaz=012C0103&tmstp=1335430797692>

**CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 5 aprile 2012, n. 2017 (sullo svolgimento delle mansioni superiori e sul diritto alle differenze retributive).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200802320/Provvedimenti/201202017\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2008/200802320/Provvedimenti/201202017_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 13 aprile 2012, n. 2116 (sui criteri per verificare se un vincolo previsto dal p.r.g. abbia natura conformativa ovvero contenuto espropriativo).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200004832/Provvedimenti/201202116\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200004832/Provvedimenti/201202116_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 16 aprile 2012, n. 2144 (sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del nome e del cognome del sindaco nel modello di presentazione delle candidature).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202696/Provvedimenti/201202144\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202696/Provvedimenti/201202144_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 16 aprile 2012, n. 2145 (sull'ammissibilità dell'impugnativa avverso l'ammissione di una lista elettorale e sulla finalità del divieto di presentare liste con contrassegni uguali o facilmente confondibili con altre liste).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202766/Provvedimenti/201202145\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202766/Provvedimenti/201202145_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 16 aprile 2012, n. 2180 (sulla sussistenza o meno del potere dei consiglieri comunali o provinciali di autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste relative ad elezioni da tenersi presso altro ente locale).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202717/Provvedimenti/201202180\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202717/Provvedimenti/201202180_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 18 aprile 2012, n. 2232 (sulla funzione della cauzione provvisoria nelle gare di appalto e sui casi in cui è possibile disporre l'incameramento).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102542/Provvedimenti/201202232\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102542/Provvedimenti/201202232_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 27 aprile 2012, n. 2447 (sulle conseguenze che si producono nel caso di dichiarazioni sostitutive mendaci ed in particolare sul potere o meno della P.A. di valutare l'elemento soggettivo del dichiarante).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101544/Provvedimenti/201202447\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101544/Provvedimenti/201202447_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 28 aprile 2012, n. 2485 (sulla legittimità o meno del provvedimento di esclusione di un soggetto dalla candidatura alla carica di consigliere comunale, perché lo stesso è stato condannato, con sentenza definitiva, per i reati di tentata truffa aggravata, falso ideologico commesso da privati in atto pubblico ed abuso d'ufficio).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201203070/Provvedimenti/201202485\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201203070/Provvedimenti/201202485_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, adunanza plenaria, sentenza 12 aprile 2012, n. 4 (sulla legittimità del provvedimento di fissazione di tetti di spesa sanitaria annuale con effetto retroattivo).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201103771/Provvedimenti/201200004\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201103771/Provvedimenti/201200004_11.XML)

**CONSIGLIO DI STATO, adunanza plenaria, sentenza 24 aprile 2012, n. 7 (sui presupposti per il riconoscimento del diritto di accesso).**

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201200643/Provvedimenti/201200007\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201200643/Provvedimenti/201200007_11.XML)

## PARTE III

# DOTTRINA

*Associazione Italiana dei Costituzionalisti*

N. 2/2012

**NOTE CRITICHE SUL C.D. "PAREGGIO DI BILANCIO".**

Francesco Bilancia

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bilancia.pdf>

**FISCAL FEDERALISM ALL'ITALIANA. RIPARTIRE DALLA COSTITUZIONE.**

Anna Mastromarino

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Mastromarino.pdf>

**FORME COSTITUZIONALI DELLA STORIA UNITARIA: MONARCHIA E REPUBBLICA.**

Umberto Allegretti

[http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegretti\\_1.pdf](http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegretti_1.pdf)

**IL COMMERCIO: UNA MATERIA AL VAGLIO DEL "CUSTODE DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA".**

Salvatore La Porta

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/La%20Porta.pdf>

*Astrid.it*

N.7/2012

**IL PUNTO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DOPO IL REFERENDUM DEL GIUGNO 2011 E I SUCCESSIVI INTERVENTI LEGISLATIVI.**

Adriana Vigneri, Claudio De Vincenti

**RITO PROCESSUALE VELOCE PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO.**

Remo Caponi

**L'ITALIA DIVISA: LE DIFFERENZIAZIONI REGIONALI NELL'IMMAGINARIO DEI QUOTIDIANI NAZIONALI.**

Filippo Ozzola

**L'"ARCIPELAGO" DELLE CONFERENZE, DIECI ANNI DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V E ALL'APERTURA DEL "CANTIERE" DEL FEDERALISMO FISCALE.**

Marco Mazzarella

*Federalismi.it*

N.7-8/2012

**LA PARABOLA DISCENDENTE DI UNO STATO. CRONACA DELLA DIFFICILE CRISI POLITICA BELGA.**

Lucia G. Sciannella

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19780&dpath=document&dfile=27032012124958.pdf&content=La+parabola+discendente+di+uno+Stato.+Cronaca+della+difficile+crisi+politica+belga.+--+stati+europei+--+dottrina+--+>

**LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE TOSCANA.**

Marta Picchi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19817&dpath=document&dfile=03042012114724.pdf&content=La+partecipazione+all%E2%80%99attivit%C3%A0+legislativa+e+amministrativa+della+regione+Toscana.+--+stato+--+dottrina+--+>



## **QUANDO IL NOME PATRONIMICO DIVENTA UN "FATTO DI GRATITUDINE": IL TAR LIGURIA E IL CAMBIAMENTO DI COGNOME.**

Lara Trucco

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19818&dpath=document&dfile=03042012132550.pdf&content=Quando+il+nome+patronimico+diventa+un+%E2%80%9Cfatto+di+gratitudine%E2%80%9D:+il+TAR+Liguria+e+il+cambiamento+di+cognome.+stato+dottrina>

## **SULL'APPARENTE IRRILEVANZA DELLA TECNICA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE PIÙ RECENTE.**

Antonio Iannuzzi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19816&dpath=document&dfile=03042012114403.pdf&content=Sull%E2%80%99apparente+irrelevanza+della+tecnica+nella+giurisprudenza+costituzionale+pi%C3%B9+recente.+stato+dottrina>

## **UN PROBLÈME CROISSANT ET UNE SOLUTION PROBLÉMATIQUE: LA DÉLIMITATION TERRITORIALE DES POUVOIRS DANS L'ÉTAT DES AUTONOMIES ESPAGNOL ET L'UTILISATION DE "POINTS DE RATTACHEMENT".**

Clara Isabel Velasco Rico

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19900&dpath=document&dfile=16042012170338.pdf&content=Un+probl%C3%A8me+croissant+et+une+solution+probl%C3%A9matique:+la+d%C3%A9limitation+territoriale+des+puvoirs+dans+l'Etat+des+Autonomies+espagnol+et+l%E2%80%99utilisation+de+%C2%AB+points+de+rattachement+%C2%BB+stati+europei+dottrina>

## **IL DIRITTO DI VOTO TRA CERTEZZA E TRASPARENZA DELLA PROCEDURA ELETTORALE E PRINCIPI DEL FAVOR VOTI E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS: L'INTERESSANTE "CASO" DELL'AMMISSIONE DIRETTA AL VOTO EX ART. 23 BIS D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223.**

Daniele Porena

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19901&dpath=document&dfile=18042012000108.pdf&content=Il+diritto+di+voto+tra+certezza+e+trasparenza+della+procedura+elettorale+e+principi+del+favor+voti+e+del+favor+participationis:+l'interessante+caso+dell'ammissione+diretta+al+voto+ex+DPR+223/67+stato+dottrina>

## **DANNO DERIVANTE DA LESIONE DI INTERESSE LEGITTIMO E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.**

Alberto de Chiara

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19902&dpath=document&dfile=16042012171140.pdf&content=Danno+derivante+da+lesione+di+interesse+legittimo+e+situazioni+giuridiche+soggettive.+stato+dottrina>

*Giornale di diritto amministrativo*

N. 4/2012

**LO STATUTO DELLE IMPRESE:UNA TUTELA DISORGANICA.**

Fabio Di Cristina

**LA TUTELA AMMINISTRATIVA DEL SEGRETO DI STATO E DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE.**

Alberto Massera, Marta Simoncini

**LA PRECLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE A NUOVE GARE PER I BENEFICIARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI.**

COMMENTO A CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA 8 OTTOBRE 2011, N. 5495.

Luigi Cesaro

**LE OPERAZIONI CON STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E L'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.**

COMMENTO A CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA 7 SETTEMBRE 2011, N. 5032.

Fulvio Cortese

**LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DOPO IL D.LGS. N. 150/2009. LE PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.**

Valerio Talamo

*Giustamm. it*

N. 4/2012

**LA DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI STORICO-ARTISTICHE SECONDO L'ORIENTAMENTO DEL TAR LAZIO NOTE CRITICHE SULLE DECISIONI DELLA SEZIONE II QUATER 23 MAGGIO 2008, N. 4987, 30 LUGLIO 2008, N. 7756, 1 MARZO 2010, N. 1901.**

Giovanna Golino

## **L'AZIONE DI NULLITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.**

Enrico Follieri

## **LE LIBERALIZZAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO LA NUOVA "RIFORMA" DEL DECRETO "CRESCI ITALIA" 2012.**

Giancarlo Montedoro, Luigi Tretola

### *Servizio studi del Senato della Repubblica*

#### **DOSSIER: RIFORMA COSTITUZIONALE: PARLAMENTO E GOVERNO NEL TESTO BASE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO.**

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier\\_351.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_351.pdf)

#### **DOSSIER: RIFORMA COSTITUZIONALE PARLAMENTO E GOVERNO NEL TESTO BASE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO - ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO.**

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier\\_352.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_352.pdf)

#### **SCHEDA DI LETTURA: DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3249 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA".**

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier\\_347\\_II.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_347_II.pdf)

#### **NOTA BREVE: REGISTRO DELLE IMPRESE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI: DA COSENZA A LUSSEMBURGO.**

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20breve/Nota%20breve\\_32.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20breve/Nota%20breve_32.pdf)

#### **ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE: LA SPENDING REVIEW NELL'ESPERIENZA INTERNAZIONALE: UNA BREVE ANALISI.**

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi\\_di\\_documentazione/ED57.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED57.pdf)

PARTE IV

# SEGNALAZIONI

## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2012**

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 15 marzo 2012. APPROVATO

- 1) Approvazione, per il triennio 2011-2013, del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA. APPROVATO
- 2) Approvazione del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome, l'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole. RINVIO
- 3) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini- Normativa e prassi". SANCITA INTESA
- 4) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice". RINVIO
- 5) Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, della Commissione che attuano la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica le reazioni ed eventi

avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione di tessuti e cellule umani. PARERE RESO

- 6) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero della salute di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni: Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale, per l'anno 2010. APPROVATA
- 7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti che modifica i D.M. del 28 dicembre 2007 e del 7 maggio 2010 relativi alla presentazione dei progetti a favore dei distretti industriali e al riparto delle risorse per l'anno 2008. RINVIO
- 8) Presa d'atto della Relazione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione delegate alle Regioni a statuto ordinario in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non eserciti da Trenitalia S.p.A. Anni 2003-2007. PRESA D'ATTO
- 9) Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Archivio Centrale dello Stato come previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 10) Acquisizione delle designazioni di cinque rappresentanti in seno al Comitato paritetico per l'architettura rurale previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005, in attuazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 11) Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno al Comitato di Gestione dell'Istituto Centrale per gli Archivi, come previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 12) Accordo sul piano di filiera del legno. RINVIO
  
- 13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente“ Approvazione dello schema di piano di controllo in applicazione dell’articolo 15, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine geografica”. (politiche agricole, alimentari e forestali). RINVIO
  
- 14) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione –INRAN. RINVIO
  
- 15) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento e relativa dotazione organica dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – INRAN. PARERE RESO
  
- 16) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la modifica dello Statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA. RINVIO
  
- 17) Designazione di un rappresentante, in sostituzione del rappresentante della regione Liguria, in seno alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura. DESIGNAZIONE ACQUISITA
  
- 18) Designazione di un rappresentante, in sostituzione del rappresentante della regione Emilia Romagna, in seno alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura. DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 19) Acquisizione della designazione, in sostituzione, del rappresentante della Regione Siciliana in seno al Comitato per la strategia ed il coordinamento nell'ambito dell'OCM vitivinicolo – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 20) Acquisizione della designazione, in sostituzione, del rappresentante della Regione Siciliana in seno, al Comitato tecnico di controllo del settore vitivinicolo. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 21) Acquisizione delle designazioni di quattro componenti della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco. RINVIO
- 22) Acquisizione delle designazioni di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia Italiana del Farmaco. RINVIO
- 23) Intesa sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. “legge cinema”). SANCITA INTESA



## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012**

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 4 aprile 2012. APPROVATO

- 1) Approvazione del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome, l'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole. APPROVATO
- 2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2012, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti". SANCITO ACCORDO
- 3) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008. SANCITA INTESA
- 4) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2009. SANCITA INTESA
- 5) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010. SANCITA INTESA
- 6) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice". PARERE RESO

- 7) Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini" di Genova. PARERE RESO
- 8) Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano. PARERE RESO
- 9) Acquisizione delle designazioni di quattro componenti della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 10) Acquisizione delle designazioni di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia Italiana del Farmaco. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 11) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti che modifica i D.M. del 28 dicembre 2007 e del 7 maggio 2010 relativi alla presentazione dei progetti a favore dei distretti industriali e al riparto delle risorse per l'anno 2008. PARERE RESO
- 12) Accordo sul piano di filiera del legno. SANCITO ACCORDO
- 13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modifica Piani assicurativi agricoli 2011 e 2012". SANCITA INTESA
- 14) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 1, comma 1074 della legge 27 dicembre 2006 – Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura- Ripartizione fondi 2011 - settore agricoltura. SANCITA INTESA
- 15) Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione" in materia di produzione biologica". SANCITA INTESA

- 16) Informativa sulla ratifica del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5431 del 30 marzo 2012 recante “Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”. INFORMATIVA RESA SULLA RATIFICA
  
- 17) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. SANCITO ACCORDO
  
- 18) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di adozione di nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del servizio sanitario nazionale. PARERE RESO

## **Seduta della Conferenza Unificata del 4 aprile 2012**

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale del 15 marzo 2012. APPROVATO

- 1) Parere sul disegno di legge recante: “Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. PARERE RESO
- 2) Parere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti che adotta le “Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”. PARERE RESO
- 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport recante: “Criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l'adozione della delibera quadro nonché disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione”. RINVIO
- 4) Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante “Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici” ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. SANCITA INTESA
- 5) Parere su uno schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante affidamento della gestione dell'area marina protetta “Isola di Ustica”(PA). PARERE RESO

## **Seduta della Conferenza Unificata del 19 aprile 2012**

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale del 4 aprile 2012. APPROVATO

- 1) Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali, concernente l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia. SANCITA INTESA
  
- 2) Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012. SANCITA INTESA
  
- 3) Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1251, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n.296, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali sullo schema di Piano nazionale per la famiglia. SANCITA INTESA
  
- 4) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 23". SANCITA INTESA
  
- 5) Parere sul Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) per il triennio 2011-2013. Aggiornamento 2013. (ISTAT). PARERE RESO

- 6) Parere sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport recante: “Criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l’adozione della delibera quadro nonché disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione”. PARERE RESO
- 7) Designazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2012, di due rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali in seno alla Cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana di cui all’articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 8) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. PARERE RESO
- 9) Parere sullo schema di D.P.C.M. recante il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. RINVIO
- 10) Provvedimento normativo per il riordino della protezione civile. CONSEGNATI DOCUMENTI PER APPROFONDIMENTI

## Regioni speciali e Province autonome: i profili finanziari

di Giorgio Macciotta

Se si guarda alla formulazione dell'articolo 1 della legge 42/2009 le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome sembrerebbero solo marginalmente interessate alla nuova normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il secondo comma di quell'articolo prevede, infatti, che “Alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.” L'articolo 15 riguarda il “finanziamento delle Città metropolitane”, l'articolo 22 regola la “perequazione infrastrutturale”<sup>1</sup>. Si tratta di temi non particolarmente rilevanti: nel primo caso (articolo 15) perché qualora, attivando un potere loro conferito dall'originario statuto<sup>2</sup>, per la Sicilia, e, per la Sardegna con la legge 142/1990<sup>3</sup>, ancor prima che con modifica dello statuto (che ha attribuito competenze primarie in materia di Enti Locali e loro ordinamento<sup>4</sup>), le regioni Sardegna e Sicilia individuassero città metropolitane, esse potrebbero deliberare anche sulle modalità di finanziamento; nel secondo caso (articolo 22) perché in tale articolo non si stanziavano risorse ma ci si limita a definire i criteri con i

---

<sup>1</sup> “Art. 22. (Perequazione infrastrutturale) - 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

<sup>2</sup> Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, articolo 2, lettera o).

<sup>3</sup> Legge 142/1990, articolo 17, comma 5: “in attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.”

<sup>4</sup> Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, articolo 4

quali si dovrà procedere alla ricognizione della situazione esistente in ciascuna regione in funzione della “perequazione infrastrutturale”. Diverso è il ragionamento che occorre sviluppare con riferimento all’articolo 27 nel quale si ipotizza che anche le “regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, (concorrano) al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario” ma afferma che tale partecipazione avverrà “secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m).”<sup>5</sup> Lo stesso articolo collega strettamente l’emanazione delle norme d’attuazione volte al superamento della spesa storica all’emanazione di ulteriori norme di attuazione volte a disciplinare “le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale”.<sup>6</sup> Tale procedura ha mostrato i suoi limiti nel corso del processo di attuazione della legge, in quanto non esercita il medesimo grado di pressione sulle diverse istituzioni dotate di autonomia speciale e, conseguentemente, non determina un’effettiva spinta alla convergenza.

Per sia chiaro il senso di una simile affermazione occorre, in primo luogo, avere presenti alcuni tra gli articoli della legge 42/2009 “non applicabili”, automaticamente, “alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Si tratta in primo luogo del fondamentale articolo 16 che regola le modalità di assegnazione dei finanziamenti per gli “interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione”, quelli destinati a “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, (a) rimuovere gli squilibri economici e sociali, (a) favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o (a) provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”. Si tratta dell’articolo che, concretamente, dovrebbe distribuire i fondi straordinari sulla base degli indici di “(s)perequazione infrastrutturale”, individuati a norma dell’articolo 22.

Non si applicano neanche le norme che prevedono le modalità di partecipazione al fondo perequativo destinato alle Regioni<sup>7</sup>, alle Province e ai Comuni<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Legge 42/2009, articolo 27, comma 1.

<sup>6</sup> Idem, articolo 27, comma 2.

<sup>7</sup> idem, articolo 8, comma 1, lettera h), “... definizione delle modalità per cui l’importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell’IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale



Obiettivi non dissimili si pone il recente decreto legge 136/2011 (come convertito con la legge 148/2011) che insiste sulla medesima linea procedurale di condizionamento delle autonomie speciali<sup>9</sup>.

È del tutto evidente che tali norme (e in particolare quelle sull'attribuzione di quote del fondo perequativo non incidono in modo eguale sui territori governati sulla base di statuti di autonomia speciale: mentre quelle del Centro Nord, in quanto dotate di una "maggiore capacità fiscale", ossia con un "gettito per abitante" che "supera il gettito medio nazionale per abitante, non (riceverebbero) risorse dal fondo"<sup>10</sup> perequativo, e potrebbero, in ogni caso far fronte, con le risorse ordinarie, e utilizzando, eventualmente, la leva fiscale, alle spese assistite dalla garanzia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, quelle meridionali sono vitalmente interessate a ricevere quote di tale fondo per far fronte alle medesime spese.

---

all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi" e legge 42/2009, articolo 9, comma 1, lettera g), "definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri: 1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;"

<sup>8</sup> legge 42/2009, articolo 11, comma 1, "I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16; b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;" e articolo 13, comma 1, lettera c), "la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti"

<sup>9</sup> Decreto legge 136/2011 come convertito dalla legge 148/2011, articolo 14, comma 2, "L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente."

<sup>10</sup> Cfr ante, nota 5

Per comprenderlo basta guardare incrociare i dati ISTAT sulla popolazione e sul reddito dei diversi territori con quelli di finanza pubblica desumibili dai Conti Pubblici Territoriali<sup>11</sup> (Tabella allegata).

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome vivono tutte al di sopra delle loro possibilità o, nel caso di quelle del Mezzogiorno, ricevono trasferimenti di solidarietà in quantità superiore alla media dell'area. Il totale delle entrate incassate nei rispettivi territori è, infatti, insufficiente a far fronte alle spese sostenute dal complesso delle amministrazioni pubbliche sul territorio delle Regioni speciali e delle Province autonome. Se, per evitare oscillazioni possibili in singoli anni, si effettua un confronto sulla media della serie storica (1996-2009) si va dal deficit del 43,69% della Sicilia a quello del 10,9% della Provincia autonoma di Bolzano. Se si considera che il deficit medio nazionale è pari al 2,12%, che il Centro Nord registra un saldo positivo di ben 7,34 punti e che il Mezzogiorno nel suo complesso ha un deficit di 34,87 punti (inferiore, rispettivamente, di 8,81 e 8,09 punti a quello della Sicilia e della Sardegna) si comprende come la situazione delle regioni speciali sia complessivamente anomala. Ma l'anomalia si accentua se si considera che in Val d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, territori il cui PIL pro capite è tra i più elevati del paese (superiore, nella media del periodo considerato, rispettivamente del 31,01, del 21,66 e del 32,79% a quello medio nazionale) si registra una spesa pubblica totale superiore, rispettivamente, del 31, del 16,09 e del 10,9% alle entrate riscosse nell'area. La Lombardia con un PIL pro capite regionale superiore del 30,62% a quello medio nazionale fa registrare un surplus delle entrate sulla spesa dell'area di 30,12 punti. Il Veneto, che pure non brilla per fedeltà fiscale (con un PIL superiore del 17,1% a quello medio nazionale fa registrare un rapporto entrate/PIL pari al 44,68% inferiore al 46,07% della Campania il cui PIL pro capite è inferiore di 35,89 punti a quello medio nazionale), fa registrare un attivo fiscale complessivo positivo di 17,95 punti.

In un quadro complessivo nel quale il ritmo di espansione della spesa pubblica primaria complessiva nel Centro Nord è stato superiore di quasi 4 punti a quello realizzato nel Mezzogiorno (+61,26 contro +57,49%) le pubbliche amministrazioni nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome (esclusa la Sardegna) hanno fatto registrare una dinamica della spesa primaria superiore a quella media nazionale e anche a quella media della macroarea di riferimento (con punte del 73,95% della Provincia Autonoma di Bolzano). Fa eccezione la Sardegna in cui dinamica della spesa primaria è inferiore di quasi 17,6 punti a quella media nazionale (e di 14,9 rispetto a quella del Sud).

---

<sup>11</sup> [www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp](http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp)

In materia di entrate nelle Regioni speciali del Centro Nord la dinamica è stata, con l'eccezione della Provincia di Bolzano, inferiore a quella della macro area di riferimento. Nel Mezzogiorno gli andamenti sono divaricati con una crescita assai rilevante in Sicilia (aumento superiore all'82,5%) ed una dinamica meno sostenuta in Sardegna (5,74 punti in meno della media dell'area).

Il diverso andamento di questi macroindicatori ha accentuato complessivamente la divaricazione tra le due aree del paese e, all'interno delle macroaree, ha accentuato la condizione di maggior favore (in termini di entrate e di spese) delle Regioni a Statuto speciale. Non si tratta di differenze in termini di spesa derivanti dai maggiori poteri perché i dati citati si riferiscono al complesso della spesa delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal livello di governo erogatore della spesa stessa. Ne discende un crescente fastidio nel complesso degli altri territori.

Non esistono ragioni per confermare una simile anomalia. L'adeguamento dei livelli di spesa (costi e fabbisogni) agli standard nazionali e l'adeguamento dei criteri di calcolo delle entrate all'esigenza di consentire alle Regioni e alle Province autonome di far fronte integralmente alle competenze loro assegnate non sembra più eludibile per elementari esigenze di equità e di tenuta dell'equilibrio economico-finanziario della Repubblica.

Si tratterebbe di una svolta rilevante nella prassi che ha sin qui regolato i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali. Essa implicherebbe muoversi verso un'applicazione rigorosa degli obiettivi di perequazione indicati nell'articolo 27 della legge 42/2009, anche superando la procedura opaca in esso prevista (le norme di attuazione) e affrontando il terreno della modifica degli Statuti. L'uso dello strumento della revisione degli Statuti fa emergere un ulteriore problema.

Salvo che nel caso della Sicilia, per la quale anche il regime finanziario è modificabile solo con le procedure rinforzate della revisione Costituzionale, tutte le norme statutarie relative al finanziamento delle Regioni e delle Province autonome sarebbero modificabili con legge ordinaria. Peraltro mentre nel caso del Friuli Venezia Giulia<sup>12</sup> e della Sardegna<sup>13</sup> la legge ordinaria può essere approvata "sentita la Regione", nel caso della Regione Val d'Aosta è prevista una "legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale"<sup>14</sup> e per il Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano lo statuto prevede la "concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province"<sup>15</sup>.

La strada delle norme di attuazione (ma anche quella della legge ordinaria di modifica delle norme finanziarie degli statuti speciali), combinata con le diverse condizioni economiche delle quali

---

<sup>12</sup> Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni, articolo 63, comma 5

<sup>13</sup> Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, articolo 54, comma 5

<sup>14</sup> Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive integrazioni e modificazioni, articolo 50, comma 5

<sup>15</sup> Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni, articolo 104

brevemente si è dato conto, rischia, dunque, di determinare ulteriori forme di iniquità.

Né a miglior risultato possono portare alcune norme inserite nella manovra finanziaria straordinaria dell'agosto 2011<sup>16</sup>. È del tutto evidente, infatti, che la procedura di modifica statutaria attraverso le norme di attuazione e/o la procedura di modifica delle norme finanziarie degli Statuti attraverso legge ordinaria è efficace solo verso quelle regioni il cui parere non è vincolante e che, insieme, essendo interessate a ottenere l'erogazione di quote del fondo perequativo sono obbligate ad accettare le condizioni dello Stato. Libere da un simile vincolo sarebbero proprio quelle Regioni il cui regime finanziario evidenzia il massimo di sperequazione rispetto ai parametri medi nazionali.

Ecco perché se si vuole realizzare un'effettiva convergenza la strada della modifica statutaria sembra difficilmente eludibile. Modifica statutaria non significa, automaticamente, che le modalità di finanziamento delle autonomie speciali debbano essere identiche a quelle tratteggiate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Decisivo è, invece, che si concordi con l'esigenza di standardizzare la spesa (costi e fabbisogni) e il prelievo. Occorre avere chiaro che alla standardizzazione dei prelievi si è dedicata sinora scarsa attenzione anche per le regioni speciali e che la progressività del prelievo prevista dall'articolo 53 della Costituzione si è ritenuto, rozzamente, fosse rispettata in presenza di un prelievo pro capite superiore, senza alcun collegamento con la ricchezza prodotta. I dati sintetici della colonna 5 della Tabella allegata mostrano che non è così. Una seconda precisazione riguarda a quale standardizzazione ci si deve riferire avendo riguardo a sistemi di autonomie nei quali la competenza in materia di regolazione degli Enti locali è rimessa alla legislazione delle regioni e della Province autonome. È evidente che ci si dovrà riferire alla standardizzazione del complesso della spesa e delle entrate dell'intero sistema delle autonomie e che il livello delle compartecipazioni ai tributi nazionali non potrà compensare una anomala compressione della leva del prelievo locale. Con queste precisazione è evidente che determinato il livello complessivo delle spese standardizzate dell'intero sistema delle autonomie le modalità di determinazione delle entrate riferibili alle quote di tributi erariali, ivi comprese le eventuali quote di fondo perequativo, potranno essere determinate anche attraverso un'innalzamento delle quote di compartecipazione. Una simile modalità di assegnazione della perequazione era stata, d'altra parte ipotizzata nella prima proposta di attuazione dell'articolo 119, avanzata da Astrid, con riferimento alle regioni a statuto ordinario ed agli enti locali<sup>17</sup>. Anzi un simile metodologia di calcolo della perequazione parametrata ad una percentuale e non ad una cifra fissa potrebbe stimolare le autonomie ad un uso più efficiente delle risorse e ad un maggiore

---

<sup>16</sup> Cfr ante, nota 9.

<sup>17</sup> F. Bassanini, G. Macciotta (a cura di) L'attuazione del federalismo fiscale – Una proposta, Astrid-II Mulino, 2003, pag. 66

incremento del PIL, al fine di ottenere, sino al periodico “adeguamento dinamico”, una maggiore disponibilità di risorse.

# La disciplina organica della democrazia partecipativa nella legislazione regionale

di Marco Ciancaglini

## 1. Premessa

La partecipazione “istituzionale” alla decisione pubblica da parte dei cittadini, e più in generale di tutti coloro che a vario titolo hanno un legame formale o sostanziale con un territorio, è tema di centrale importanza negli statuti regionali e nella normazione attuativa, che sta infatti vedendo una moltiplicazione delle forme partecipative<sup>1</sup>. In tale contesto, lo scatto in avanti compiuto da talune Regioni è stato quello di prevedere elementi di democrazia partecipativa, che si sommano alle ulteriori e variegata forme di partecipazione popolare. Seguendo la ricostruzione della più recente dottrina, la democrazia partecipativa si caratterizza per la presenza di tre elementi strutturali<sup>2</sup>. Anzitutto, l’irrelevanza della titolarità di una situazione giuridica qualificata e differenziata, diversamente da quanto avviene per la partecipazione procedimentale. In secondo luogo, la necessità di una prestazione diretta che assume le forme di un’interazione tra persone e istituzioni strutturata e prolungata, non occasionale o puntiforme, come accade per la democrazia diretta in senso stretto, sostanzialmente chiusa all’espressione di un voto o all’adesione a un testo. In terzo luogo, la tendenziale assenza di vincoli formali sulla decisione finale adottata dall’amministrazione, che dovrà comunque argomentare un’eventuale scelta difforme e soprattutto dovrà gestirne le conseguenze politiche: la diffusione degli esiti dei processi partecipativi, elemento nodale per dare loro credibilità, tende infatti a “legare le mani” al decisore<sup>3</sup>. L’effetto di questi tre elementi è di creare diritti partecipativi “a prestazione”, che necessitano cioè di un intervento positivo pubblico per essere esercitati, a differenza di quanto avviene classicamente per le libertà politiche<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> La formula “partecipazione istituzionale” è riportata da Vandelli, che la contrappone alla “partecipazione amministrativa” degli interessati e la riconnette alla “formazione di scelte dell’amministrazione destinate ad incidere in maniera significativa sulla collettività” (L. VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 160). Sulla disciplina regionale in materia di partecipazione, si vedano tra gli altri ANGELINI F., *Consigli regionali e partecipazione*, in U. Allegretti (a cura), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze, 2010, pp. 231 e ss.; BIFULCO R., PAPARELLA E., *La partecipazione popolare tra tradizione e innovazione*, in R. Bifulco (a cura), *Gli statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia*, pp. 112 e ss.

<sup>2</sup> Ne ricostruisce organicamente i tratti U. ALLEGRETTI, voce *Democrazia partecipativa*, in *Enciclopedia del diritto*, ann. IV, Milano, 2011, pp. 299 e ss.

<sup>3</sup> L’espressione, che sintetizza il tema dell’influenza effettiva, si deve a L. BOBBIO., *La democrazia deliberativa nella pratica*, in *St. merc.*, 73, 2005, p. 69.

<sup>4</sup> La doppia veste dei diritti di partecipazione, prossimi alle libertà politiche per gli effetti sulla decisione pubblica, ma al contempo necessitanti precondizioni positive di esercizio, a mo’ di diritti sociali, è messa in rilievo da VALASTRO A., *Partecipazione, politiche pubbliche, diritti*, in A. Valastro (a cura), *Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo*, Napoli, 2010, pp. 16 e ss.

La disciplina regionale a cui facciamo riferimento ha investito sostanzialmente tre regioni – Toscana, Emilia-Romagna e Umbria – nelle quali si è cercato di dare alla democrazia partecipativa una disciplina organica, intendendo che la fattispecie non è stata ristretta entro ambiti settoriali, su cui la regolamentazione anche di altre Regioni è già intervenuta in chiave spesso impositiva, ma è stata al contrario inquadrata come un “elemento strutturale del processo decisionale politico”, in una logica tuttavia di mera incentivazione<sup>5</sup>. Il senso di una simile regolamentazione è duplice: creare le condizioni per l’esercizio strutturato e non occasionale dei diritti partecipativi previsti dai rispettivi statuti, omogeneizzare le esperienze locali riconducendole a unità, così da sostenerne la reciproca “impollinazione”<sup>6</sup>. Ne esce pertanto un ruolo potenziale della regione quale effettivo ente di coordinamento degli enti locali, lasciando a questi ultimi la libertà di accedere agli strumenti partecipativi e di gestirne concretamente l’applicazione<sup>7</sup>. Tali obiettivi, va naturalmente premesso, si presentano perlopiù come tendenziali, esercitando una funzione di spinta verso gli apparati amministrativi, a fronte di un’attuazione concreta che appare al momento ancora circoscritta. Inevitabilmente, il margine di errore in un processo normativo così sperimentale si presenta elevato, tanto che si rintracciano clausole di autoabrogazione (l.r. Toscana) o valutative (l.r. Emilia-Romagna), entrambe rapportate a un termine di cinque anni, ovvero immediate modifiche legislative tese a correggere il testo originario (l.r. Umbria). Nell’analisi che segue esamineremo le tre leggi distinguendole secondo livelli differenti di “fedeltà” rispetto al modello teorico della democrazia partecipativa, pur con la naturale approssimazione che una simile valutazione comporta: partiremo dal modello “puro”, incarnato dalla legge toscana, per andare a quello “misto” a elementi concertativi, propri della così detta democrazia associativa, adottato dalla legge emiliano romagnola, per concludere con quello “potenziale” della legge umbra, la cui genericità rende infatti incerti gli effetti applicativi.

## 2. La legge regionale Toscana n. 69/2007

La legge regionale toscana, approvata sul finire del 2007, rappresenta un modello puro di applicazione della democrazia partecipativa<sup>8</sup>. Rispetto alla triade di elementi caratteristici sopra

<sup>5</sup> VALASTRO A, Gli strumenti e le procedure di partecipazione nella fase di attuazione degli statuti regionali, in *Le Reg.*, n. 1/2009, p. 87, che effettua anche un’ampia ricognizione della disciplina di settore, per la quale si rinvia inoltre a G. SGUEO, Modelli di partecipazione alle procedure di regolazione generale su scala regionale, in *Quad. reg.*, n. 2/2009, pp. 381 e ss. Per l’ambito locale può vedersi DI FOLCO M., La democrazia partecipativa nelle fonti locali, in G.C. De Martin e D. Bolognino (a cura), *Democrazia partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza*, Padova, 2010, pp. 139 e ss. Sulla logica incentivante, sia consentito rinviare a CIANCAGLINI M. Dall’incentivazione al consolidamento: un possibile percorso normativo della democrazia partecipativa, in U. Allegretti (a cura), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze, 2010, pp. 183 e ss.

<sup>6</sup> L’espressione di deve ad ALLEGRETTI G., SINTOMER Y., *I bilanci partecipativi in Europa*, Roma, 2009, pp. 127 e ss.

<sup>7</sup> Modello che richiama quel “progetto di Regione”, quale ente di effettivo coordinamento e incentivazione degli enti locali, esposto recentemente da MORRONE A., Per un “progetto di Regione”, in *Le Ist. fed.*, nn. 1-2/2010, pp. 49 e ss. (in particolare, pp. 59 e ss.).

<sup>8</sup> Per un’analisi della legge toscana, si vedano tra l’altro FLORIDIA A., *La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il caso della legge toscana sulla partecipazione*, in *Le Ist. fed.*, n. 5/2007, pp. 603 e ss. e volendo CIANCAGLINI M., *La democrazia partecipativa in Toscana. Note a margine della legge regionale n. 69/2007*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), n. 1/2009.

riportata la legge si presenta infatti come fedele, senza contaminazioni di altri modelli decisionali. Il fondamento statutario è dato dagli artt. 3, c. 4, e 72, che garantiscono la partecipazione di “cittadini, residenti e soggetti sociali organizzati” (così l’art. 72) a tutte le fasi del processo decisionale<sup>9</sup>. La legge è frutto di una prolungata discussione pubblica, che ne ha progressivamente affinato il testo sino all’approvazione, e si presenta composta di due istituti, il dibattito pubblico per “grandi interventi” (artt. 7 e ss.) e il sostegno ai processi partecipativi. La prima fattispecie, rimasta sin qui solo sulla carta perché mai applicata, è ampiamente mutuata dalla prima versione del *débat public* francese (la così detta “*loi Barnier*”) e si configura come un’articolata discussione sulle modalità (ma non sull’opportunità) di realizzazione di grandi interventi che abbiano un rilevante impatto ambientale, territoriale, sociale o economico (art. 8, c. 5)<sup>10</sup>. Il sostegno - finanziario, metodologico o informativo - ai processi partecipativi si riferisce invece a progetti di dimensioni locali (art. 14), senza predeterminarne i contenuti, ma semplicemente rinviando all’autonomia dei soggetti proponenti. Nessuna indicazione viene infatti fornita riguardo ai metodi applicabili, che pertanto devono essere prevalentemente individuati nelle ormai consolidate forme del dibattito pubblico (su scala locale), delle giurie civiche e dei bilanci partecipativi, nonché nei modelli di pianificazione e programmazione in materia ambientale e di governo del territorio, ferma restando la notevole varietà delle ulteriori tecniche mostrate dalla prassi.

A legare dibattito pubblico e sostegno, da un punto di vista organizzativo, provvede l’Autorità regionale per la partecipazione, organo monocratico nominato dal Consiglio regionale e inserito nella struttura amministrativa della regione ma organizzato sul modello delle autorità amministrative indipendenti per l’assenza di subordinazione all’indirizzo politico<sup>11</sup>. All’Autorità vengono affidati i poteri di ammissione e controllo, ma anche di elaborazione di orientamenti – allo scopo di omogenizzare le prassi - e di gestione diretta del procedimento partecipativo nel caso di dibattito pubblico (art. 5)<sup>12</sup>.

Titolari della facoltà di domandare l’avvio di un processo partecipativo sono i residenti (in ragione di varie percentuali calcolate sulla base del tipo di procedimento e delle dimensioni del territorio) e gli enti locali territorialmente coinvolti, oltre che i soggetti pubblici o privati che promuovono il progetto sottoposto a discussione (artt. 8 e 14). Limitatamente al sostegno la titolarità è tuttavia estesa anche agli istituti scolastici, sul modello ancora della disciplina francese, mentre per il dibattito pubblico la facoltà comprende anche quanti finanziano il progetto discusso, e quindi in particolare la regione, ma anche potenzialmente lo Stato o gli enti pubblici nazionali. La

<sup>9</sup> Per un commento di tali disposizioni, amplius CECCHERINI E., voce Art. 3. Principi generali, e BIANCHI L., voce Art. 72. Principi, in M. Carli, P. Caretti, E. Rossi (a cura), *Commentario allo Statuto*, Torino, 2005, rispettivamente p. 38 e pp. 382-383.

<sup>10</sup> Per una ricostruzione del *débat public* si rinvia tra gli altri a ZÉMOR P., *Pour un meilleur débat public*, Parigi, 2003.

<sup>11</sup> Sul modello regionale si veda C. P. GUARINI, *Considerazioni in tema di autorità indipendenti delle regioni nell’autonomia regionale*, in A. Patroni Griffi (a cura), *Il governo delle regioni tra politica e amministrazione*. Torino, 2007, pp. 48 e ss.

<sup>12</sup> L’Autorità, nella persona del prof. Rodolfo Lewanski, ha sede presso il Consiglio e riceve da questi, oltre che dalla Giunta (previa intesa, sottoscritta nel 2008) la dotazione di mezzi e personale necessaria per il funzionamento (art. 6). Le notevoli difficoltà organizzative dell’Autorità per la limitatezza delle risorse umane a disposizione sono espone nella relazione annuale redatta dalla stessa Autorità (AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE, Rapporto annuale 2010, in [www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx](http://www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx), 2011, p. 22).



titolarità del diritto di intervenire in un procedimento partecipativo presenta invece una struttura differente, poiché sono incluse tutte le persone fisiche, anche non residenti in Toscana (art. 2), che “lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato” o comunque “hanno interesse [rimesso alla valutazione dell’Autorità] rispetto al territorio in questione e all’oggetto del processo partecipativo” (art. 2). Per evitare un loro ruolo preponderante nella discussione sono invece del tutto escluse le formazioni sociali, che potranno soltanto agevolare la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per presentare le istanze.

Il procedimento partecipativo può concernere gli atti amministrativi, anche generali, nonché quelli regolamentari, e si protrae per un tempo variabile che raggiunge in via ordinaria i sei mesi, prorogabili sino a nove (artt. 9 e 15)<sup>13</sup>.

L’esito della discussione ha un valore meramente istruttorio: l’amministrazione chiamata ad assumere la decisione finale s’impegna infatti solo a tener conto dell’esito dell’iter partecipativo, obbligo questo autonomamente discendente già dall’onere di motivazione previsto dall’art. 3, l. 241/1990, pur per gli atti amministrativi privi di contenuto generale. Semmai, l’elemento centrale dei rapporti con la decisione è determinato dall’obbligo per l’amministrazione di sospendere il procedimento decisionale all’apertura del processo partecipativo (artt. 9 e 18). Relativamente agli enti locali tale dovere è inserito in un protocollo sottoscritto con la regione (art. 18), la cui adesione è condizione preliminare per l’ammissione al sostegno delle domande presentate dall’ente. Ne deriva una logica di “scambio” che, senza imposizioni, consente all’ente locale di presentare una domanda di sostegno solo a patto di accettare in via generale tutti i procedimenti partecipativi richiesti dalla società civile<sup>14</sup>.

In sede di applicazione, la legge ha visto sinora erogare una media di quasi settecentomila euro annui per sostenere complessivamente novantatré processi partecipativi, suddivisi principalmente negli ambiti della riqualificazione urbana, degli strumenti urbanistico-territoriali e dei bilanci partecipativi<sup>15</sup>. Il rilievo di un simile dato può essere colto rammentando che tali processi, se aumentati dei circa venti avviati autonomamente attraverso la l.r. 1/2005 sul governo del territorio, rappresentano quasi la metà di tutti i procedimenti di democrazia partecipativa svolti nello stesso periodo in Italia<sup>16</sup>. Le istanze, includendo anche quelle non accolte, sono state presentate perlopiù da enti locali (l’83% dei casi nel triennio 2008-2010), Comuni in primis, e solo in sette casi dalla

---

<sup>13</sup> Giova rilevare che la Regione Toscana ha previsto anche la figura del Garante della comunicazione (l.r. 1/2005, artt. 19 e ss.), che svolge funzioni di promozione della conoscenza nell’ambito del governo del territorio. I rapporti tra tale soggetto e l’Autorità regionale per la partecipazione sono disciplinati dall’art. 21 della l.r. 69/2007, che cerca, non senza ambiguità, di separare le relative competenze, all’atto pratico molto interferenti.

<sup>14</sup> Descrive efficacemente questa logica FLORIDIA A., *La democrazia deliberativa, dalla teoria alla procedura. Il caso della legge toscana sulla partecipazione*, cit., pp. 603 e ss.; il protocollo è stato sottoscritto attualmente da novantun enti, perlopiù locali.

<sup>15</sup> Nel triennio 2008-2010 le aeree indicate hanno riguardato quasi tre quarti delle richieste accolte, includendo anche i progetti infrastrutturali (quarantasei istanze su sessantotto). I dati sono rintracciabili nel sito internet dell’Autorità, nella relazione annuale redatta dalla stessa Autorità per l’anno 2010 (pp. 10 e ss.; tab. 17) e nella ricerca curata dall’IRPET (IRPET, *Partecipazione, politiche pubbliche, territori*. La l.r. 69/2007, Firenze, 2011). Giova infine rilevare che l’Autorità regionale per la partecipazione è stata di fatto costituita nel settembre 2008 e che pertanto solo da allora la legge ha avuto effettiva applicazione.

<sup>16</sup> Il dato è stato riportato dal prof. Rodolfo Lewanski nel corso di un seminario di discussione sulla legge svolto a Firenze, presso la Giunta regionale Toscana, in data 2 maggio 2011.

società civile, anche per il ruolo marginale riservato alle formazioni sociali<sup>17</sup>. Il numero delle domande è progressivamente cresciuto, arrivando al triplo dei progetti finanziati, mentre i temi affrontati si sono invece ispessiti: da un carattere prevalentemente locale e poco conflittuale, tipico di una prima fase di cauta sperimentazione, si è infatti passati ad oggetti più controversi e di maggiori dimensioni<sup>18</sup>. In vista della scadenza del termine di abrogazione, a fine 2012, è attualmente in corso una discussione sulle modifiche da apportare alla legge, a cominciare da quelle relative al dibattito pubblico, nell’ottica di una sua applicazione consentendo eventualmente l’attivazione diretta da parte della stessa Autorità regionale per la partecipazione<sup>19</sup>.

### 3. La legge regionale Emilia-Romagna 3/2010

La legge regionale n. 3/2010, approvata in chiusura della precedente legislatura dalla regione Emilia-Romagna, risponde a un modello “misto” perché intreccia elementi afferenti alla democrazia partecipativa e meccanismi concertativi, riconducibili alla così detta “democrazia associativa” o a quella “pluralistica”, lette come meccanismi di integrazione della democrazia rappresentativa attraverso la partecipazione di soggetti collettivi portatori di interessi economici, nella prima ipotesi, ovvero di altra natura, nella seconda ipotesi<sup>20</sup>. La legge è attualmente in via di attuazione attraverso l’organizzazione dei relativi uffici<sup>21</sup>.

Il fondamento statutario è in questo caso più marcato, perché la carta fondamentale regionale fa espresso riferimento alla “democrazia partecipata” (art. 7) e alla “concertazione” (art. 4). La legge dispone un sostegno regionale - finanziario, metodologico e informativo - mutuato dalla disciplina toscana e incentrato su ogni possibile atto di competenza sia regionale che locale, di natura normativa (a esclusione delle leggi) e amministrativa. Nel corso del processo partecipativo - la cui durata è pari a sei mesi, prorogabili nella loro estensione massima sino a un anno (art. 11) - è sospeso il procedimento relativo all’adozione dell’atto oggetto di discussione. Le metodologie applicabili sono anche qua deferite alla scelta dei partecipanti e ricadono pertanto nella descrizione generale sopra avanzata.

---

<sup>17</sup> AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE, Rapporto annuale 2010, cit., p. 12. Degno di rilievo è anche il dato degli otto processi partecipativi avviati a seguito di istanze presentate da scuole.

<sup>18</sup> L’esempio è dato dal caso del Parco della Piana, nell’area fiorentino-pratese, o da quello del depuratore di Ponte Buggianese, nel pistoiese. Anche la dimensione finanziaria delle domande accolte contribuisce a chiarire il punto: nel triennio 2008-2010 (sessantotto le istanze ammesse) la maggiore concentrazione ha riguardato la fascia compresa tra i 10.000 e i 30.000 euro (trentadue progetti) e quella fra 30.000 e 50.000 euro (ventisei progetti; AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE, Rapporto annuale 2010, cit., tab. 22a).

<sup>19</sup> Su tale discussione possono vedersi i materiali del seminario “Le giornate di Montaione 2010”, Instant Report, in [www.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx](http://www.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx), 2010.

<sup>20</sup> Per la definizione delle categorie appena citate si rinvia ancora ad ALLEGRETTI U., voce Democrazia partecipativa, cit., pp. 302 e ss. Sulla legge si veda l’analisi di MENGIOZZI A. Forme di democrazia partecipativa e governance territoriale: un modello per la legge regionale sulla partecipazione dell’Emilia-Romagna, e volendo di CIANCAGLINI M., Tra democrazia partecipativa e concertazione. La legge regionale 3/2010 dell’Emilia-Romagna, entrambi in Le Ist. fed., n. 2/2011, rispettivamente pp. 255 e ss e 215 e ss.

<sup>21</sup> È stato infatti nominato il Tecnico di garanzia, nella persona del Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Gli enti locali sono coinvolti nel sostegno in forma volontaria, secondo un principio di leale cooperazione e di valorizzazione di autonome esperienze pregresse. Ne deriva l'obbligo, per avviare il processo, del consenso dell'ente titolare della funzione interessata alla discussione e la possibilità di implementare la collaborazione attraverso accordi tra Regione e Consiglio delle autonomie locali (art. 1, c. 4).

Ai sensi degli artt. 4 e 5, che pur formalmente distinti hanno un contenuto largamente sovrapponibile, ogni soggetto - persona fisica o giuridica o ente non riconosciuto, indipendentemente dallo status posseduto e dalla residenza nella Regione - ha diritto di richiedere un processo partecipativo, munendosi, come detto, del consenso dell'ente titolare del potere di decisione. In questa ampia accezione soggettiva della partecipazione il parallelo diritto di intervenire nel procedimento partecipativo è conseguentemente attribuito a "tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente delle scelte contenute in un atto regionale o locale" (art. 3). Ritenendo che il lemma "destinatari" non abbia un'accezione formale, altrimenti la norma replicherebbe inutilmente quanto già disposto dalla disciplina nazionale (l. 241/1990) e regionale (l.r. 32/1993) sul procedimento amministrativo, la clausola tende ad allargare la partecipazione in chiave pienamente collaborativa facendo perno non sul possesso di una situazione giuridica codificata e rilevante, quanto sul contributo argomentativo che può essere conferito all'istruttoria.

L'organizzazione del procedimento è particolarmente complessa perché strutturata su cinque livelli che non paiono rispondere alla snellezza richiesta dal carattere sperimentale della legge: l'Assemblea legislativa, che annualmente fissa criteri e modalità per l'attribuzione del sostegno; la Giunta, che ne dettaglia i criteri; il Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali, organo collegiale a composizione tecnica, che svolge soprattutto funzioni di coordinamento; il Tecnico di garanzia, dirigente dell'Assemblea legislativa che esamina le proposte, ne valida la qualità e ne controlla l'attuazione e gli esiti; un ufficio amministrativo della Giunta, che ammette al sostegno.

L'esito finale è, come detto, ibrido: il risultato della partecipazione si inserisce infatti nel procedimento, rappresentando un elemento istruttorio che impone di motivare "con ampia rilevanza e precisione" eventuali scelte difformi (art. 16), ma al contempo, avendo l'obiettivo di dare una "completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni", intende "giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulle questioni oggetto degli atti in discussione" (art. 10). In questo passaggio risiede pertanto la natura concertativa della legge, che sembra utilizzare un simile e collaudato istituto in funzione di contrappeso istituzionale alla partecipazione. Il modello misto che ne deriva si presta pertanto a rispondere a obiettivi differenti a seconda della prevalenza della leva partecipativa, diretta a far emergere scelte condivise per la loro intrinseca ragionevolezza, e di quella concertativa, diretta a far emergere scelte condivise in una chiave prettamente negoziale. L'armonizzazione tra queste due logiche costituisce la principale scommessa della legge, sia a livello strettamente funzionale, sia avendo a mente l'obiettivo di garantire una maggiore partecipazione della società civile anche oltre i codificati meccanismi di mediazione politica già applicati<sup>22</sup>. In un clima di sfiducia nei confronti del processo decisionale

<sup>22</sup> L'art. 2 fissa infatti tra gli obiettivi della legge il rafforzamento del livello di rappresentanza e consenso delle istituzioni locali e regionali, migliorando la "qualità democratica" e implementando l'efficacia della decisione pubblica (art. 2).

pubblico il successo delle politiche partecipative sembra infatti particolarmente legato al grado di autonomia che queste assumono rispetto all'amministrazione precedente e agli interessi già delineati, così da superare quei timori di una partecipazione chiamata soltanto a ratificare scelte di fatto già adottate.

#### 4. La legge regionale Umbria 14/2010

La legge regionale umbra 14/2010, approvata anch'essa in chiusura della passata legislatura regionale, si occupa della "consultazione", definita come "strumento che consente il coinvolgimento del cittadino nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle sue opinioni" (art. 62). Il lemma è coerentemente tratto dallo statuto (art. 20), che lo impiega infatti per distinguere forme partecipative ulteriori rispetto agli istituti classici della democrazia diretta<sup>23</sup>. La consultazione è estesa dalla legge a "tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e normativi" regionali (art. 63), escludendo in tal modo le funzioni gestite dagli enti locali, e raggiungeva inizialmente un grado di obbligatorietà, pur derogabile (art. 65). La successiva novella del mese di agosto (l. r. 18/2010) ha ridotto una simile rigidità subordinando la consultazione in commissione al voto della maggioranza, o comunque alla richiesta preventiva di tre commissari o di due quinti dei consiglieri. Le forme della consultazione sono riassunte nel termine "ascolto", che prefigura una passiva audizione della società civile anziché una vera discussione, e vengono codificate dalla legge così da essere sensibilmente predeterminate: incontri consultivi pubblici, "indetti anche nelle forme di convegni e conferenze di studio"; audizioni dirette, con soggetti concretamente individuati dal Presidente del Consiglio nell'ambito tuttavia solo degli enti locali, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori (e sempre che sussista un loro interesse al provvedimento); pareri scritti, da presentarsi ancora a richiesta regionale. Se si eccettua il primo canale partecipativo - che potrebbe avvicinarsi al dibattito pubblico per la sua genericità, sebbene la casistica indicata dalla legge sposti l'attenzione più su attività di studio e confronto scientifico - emerge una partecipazione incentrata sulla rappresentazione di interessi collettivi o istituzionali, separati nettamente non solo da quelli individuali, per i quali agiscono le norme sul procedimento amministrativo, ma anche dalla natura argomentativa della democrazia partecipativa, che pone l'attenzione non tanto sulla natura del soggetto quanto sul rilievo delle argomentazioni proposte. Che la dimensione della legge sia poco propensa a una piena apertura alla società civile lo dimostra peraltro anche la disciplina degli esiti del processo partecipativo, poiché l'art. 66 si premura di attribuire loro natura politica, probabilmente per impedire vincoli nel procedimento legislativo, e precisa che il rilievo giuridico è escluso anche nel caso in cui la partecipazione insista su atti amministrativi di indirizzo e programmazione. Non sussistendo di fatto alcun obbligo di motivare decisioni difformi (ma niente vieta che gli organi competenti qualche spiegazione giuridica debbano darla nei limiti degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 3, l. 241/1990), gli effetti della partecipazione sono confinati in un ambito esclusivamente politico e di consenso dell'opinione pubblica, che fa perno sull'obbligo di diffusione dei risultati del processo partecipativo e delle successive decisioni pubbliche. La valutazione complessiva della legge umbra sembra pertanto

---

<sup>23</sup> Sulla legge si vedano le note di VALASTRO A., Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, cit., p.p. 42 e 43.

prestarsi a un giudizio ambivalente, poiché il testo normativo, pur coi limiti descritti nell'individuazione dei partecipanti, offre spazi potenziali sia per un'applicazione vicina ai principi della democrazia partecipativa, dando pregio al significato della "consultazione" attraverso "incontri consultivi pubblici", sia per un'attuazione molto più modesta, nella quale la consultazione si riduce a mera informazione ulteriormente depotenziata dal rilievo politico attribuitole.

## 5. Conclusioni

La disciplina legislativa esaminata, pur con le sensibili differenze messe in luce e la limitata applicazione ricevuta, si caratterizza per molteplici elementi positivi: l'innovatività del modello partecipativo prescelto; la volontà di trasformare la democrazia partecipativa in metodo strutturale della decisione pubblica; il coinvolgimento degli enti locali in un circuito di leale cooperazione che fa tesoro delle esperienze locali sostenendole e cercando di portarle a omogeneità. A fronte dello iato sempre crescente tra amministratori e amministrati e delle difficoltà costanti nell'adottare scelte complesse, per gli interessi sacrificati e l'impatto sul territorio, si è preso atto che gli istituti di raccordo tradizionali faticano a ricucire simili strappi e che pertanto la democrazia partecipativa può acquistare un ruolo rilevante. Saggiamente, le due principali leggi, quella toscana ed emiliano romagnola, hanno letto una simile scelta come una "scommessa", facendo perno sulla natura sperimentale e prevedendo pertanto una vigenza a tempo o una fase valutativa predeterminata: l'implementazione delle esperienze partecipative locali o settoriali si presta infatti ad esiti differenti e non scontati, che richiedono una verifica e un adattamento costanti. L'attuazione della legge toscana è al riguardo incoraggiante, sia per la diffusione dei processi partecipativi locali, che hanno aumentato la percezione comune e creato professionalità specifiche, che per la crescente complessità dei temi trattati, anche in relazione alla conflittualità sottesa. La stessa discussione in ordine alla mancata applicazione del dibattito pubblico regionale, pur facendo emergere un'evidente lacuna applicativa, attesta l'interesse crescente a un'attuazione della democrazia partecipativa in chiave meno locale e quindi più estesa e profonda. Le scelte operate dal legislatore emiliano romagnolo e, ancora di più da quello umbro, richiedono invece un'attenzione ancora maggiore in sede attuativa, trattandosi di testi normativi meno inclini a una piena apertura verso la democrazia partecipativa: l'uno, inglobando infatti forme concertative ormai consolidate imperniate su soggetti rappresentativi già esperti, che paiono bilanciare le incognite portate dalla democrazia partecipativa; l'altro, prefigurando una diade attuativa che consente teoricamente di limitare la partecipazione regionale a una mera attività informativa priva di alcun rilievo giuridico.

# INDICE

<b>PARTE I</b> .....	<b>5</b>
<b>LEGISLAZIONE</b> .....	<b>5</b>
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	6
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	10
SVILUPPO ECONOMICO.....	12
SERVIZI SOCIALI.....	13
<b>PARTE II</b> .....	<b>15</b>
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	<b>15</b>
<b>PARTE III</b> .....	<b>47</b>
<b>DOTTRINA</b> .....	<b>47</b>
<b>PARTE IV</b> .....	<b>52</b>
<b>SEGNALAZIONI</b> .....	<b>52</b>

**Riproduzione e diffusione ad uso interno.**